

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sezioni Unite sul diritto al rimborso di un tributo non dovuto: giudice tributario o ordinario?

Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 - non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) e art. 21, comma 2). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame.

Massime rilevanti

La giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 2950 del 16/02/2016; Cass. sez. un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014).

Ai fini della giurisdizione tributaria è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013, 3773 del 2014).

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.9.2016, n. 19069

...omissis...

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente assume che, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario: il pagamento in questione sarebbe "stato eseguito in virtù di un rapporto tributario sottostante, nè vi sarebbe stato riconoscimento del diritto alla restituzione, essendo anzi ampiamente contestata l'esistenza di tale diritto".

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

Questa Corte, in proposito, ha di recente ribadito (Sent. n. 2950 del 16/02/2016) che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e *ratione materiae*, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. sez. un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014), e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013, 3773 del 2014)".

Questa Corte (Ord. n. 14331 dell'8/7/2005) ha altresì precisato che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 - non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) e art. 21, comma 2). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame. Si deve, pertanto, concludere nel senso che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, con cassazione della sentenza impugnata. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

pqm

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario davanti al quale rimette le parti; cassa la sentenza della Corte di Appello di Cagliari; compensa tra le parti le spese del giudizio.